

Regolamento delle operazioni con soggetti collegati
--

Tipo:	Regolamento
Redazione:	Organizzazione
Approvazione:	Consiglio di Amministrazione
Data rilascio:	16 giugno 2009

Revisione	Data	Tipologia di aggiornamento
1	19/06/2012	Revisione per agg.to cir.263 Banca d'Italia
2	23/01/2013	Revisione
3	04/09/2014	Revisione
4	19/09/2019	Revisione
5	24/09/2020	Aggiornamento normativo (33° agg. circ. 285/2013)

INDICE

1	PREMESSA	3
2	DEFINIZIONI	4
3	PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE E CENSIMENTO DELLE PARTI CORRELATE E DEI RELATIVI SOGGETTI CONNESSI	8
4	LIMITI PRUDENZIALI	9
4.1	LIMITI CONSOLIDATI	9
4.2	MODALITÀ DI CALCOLO	10
4.3	CASI DI SUPERAMENTO	11
5	PROCEDURE DELIBERATIVE	12
5.1	PREMESSA E CRITERI GENERALI.....	12
5.2	LE PROCEDURE PER IL COMPIMENTO DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI	12
6.	DELIBERE COMPORTANTI PERDITE, PASSAGGI A SOFFERENZA O ACCORDI TRANSATTIVI	15
7.	PROCEDURE DI CONTROLLO	15
8.	INFORMATIVA PERIODICA	15

1 PREMESSA

La disciplina delle operazioni con soggetti collegati (Circ. 285/2013, Parte Terza, Capitolo 11), mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

La richiamata disciplina valorizza il ruolo degli Amministratori indipendenti ai fini del corretto svolgimento del processo di conclusione di operazioni con soggetti collegati, nonché il contributo del Collegio Sindacale nel presidio delle operazioni con soggetti collegati.

In tale prospettiva, le richiamate disposizioni della Banca d'Italia individuano come "parti correlate" gli esponenti, gli azionisti e gli altri soggetti capaci di condizionare la gestione della Banca in quanto in grado di esercitare il controllo, anche congiuntamente con altri soggetti, o una influenza notevole, o comunque di influire sull'attività della Banca in ragione della propria partecipazione o del proprio ruolo. Situazioni di conflitto di interesse possono emergere anche nei confronti di imprese, specie di natura industriale, controllate o sottoposte a influenza notevole nei cui confronti la Banca abbia significative esposizioni in forma di finanziamenti e di interessenze partecipative.

Una parte correlata e i soggetti ad essa connessi costituiscono il perimetro dei "soggetti collegati" cui si applicano limiti prudenziali e specifiche procedure deliberative dirette a preservare l'integrità dei processi decisionali.

La finalità del presente Regolamento è quella di definire la soglia di rilevanza delle operazioni con soggetti collegati le relative procedure deliberative da seguire.

La Banca si è dotata di adeguati presidi per:

- individuare e censire le parti correlate e i relativi soggetti connessi;
- identificare i limiti prudenziali per le attività di rischio nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi, differenziati in funzione delle diverse tipologie, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione.
- stabilire le procedure deliberative assicurando, per le operazioni di maggiore rilevanza il coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei propri Amministratori indipendenti fin dalla fase pre-deliberativa ed in sede di delibera;
- adottare le procedure organizzative e i controlli interni finalizzati a prevenire e gestire i conflitti di interesse, a monitorare l'andamento delle esposizioni.

Specifiche procedure disciplinano l'applicazione dei processi operativi attinenti le varie attività della Banca (ad es. Processo del Credito, Procedura Anagrafe Generale, Processo ICAAP, ecc.).

Il presente Regolamento e le relative modifiche sono pubblicate nel sito internet della Banca.

Le modifiche del presente Regolamento sono oggetto di delibera del Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione di analitici e motivati pareri sulla complessiva idoneità da parte del Collegio Sindacale e degli Amministratori indipendenti; detti pareri sono vincolanti ai fini della delibera del Consiglio di Amministrazione.

2 DEFINIZIONI

Ai sensi della Circolare 285/2013 - Disposizioni di Vigilanza per le Banche - Parte Terza, Capitolo 11 (agg.to num. 33 del 23 giugno 2020) si definiscono:

"parte correlata", i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con la banca:

1. l'esponente aziendale;
2. il partecipante;
3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri
4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;

"parte correlata non finanziaria", una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari¹. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive². La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni

¹ Cfr. Circolare 285/2013 Parte Terza, Capitolo 1,

² Va fatto riferimento: – per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni; – per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10; – per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10. Vanno considerati i dati dell'ultimo esercizio, o, se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico

qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili;

“soggetti connessi”:

1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi;

“soggetti collegati”, l’insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi.

“controllo”, ai sensi dell’articolo 23 TUB: i casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell’influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un’attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa ³
- b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell’impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

“influenza notevole”, il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un’impresa partecipata, senza averne il controllo. L’influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale

³ Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l’adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa controllata, attraverso l’esercizio di un diritto di veto o per effetto dei *quorum* per le decisioni degli organi societari.

sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- (i) essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- (ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto⁴;
- (iii) l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite nella presente Sezione –, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

“esponenti aziendali”, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci; nel sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione; nel sistema monistico, gli amministratori e i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale;

“partecipante”, il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB;

“stretti familiari”, i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente *more-uxorio* di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo;

⁴ Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possedano singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate.

"intermediari vigilati", le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, i gestori, come definiti dal TUF, nonché i gestori esteri, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno ammontare di fondi propri a livello individuale superiore al 2 per cento dell'ammontare dei Fondi Propri a livello consolidato del gruppo di appartenenza;

"attività di rischio", le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni⁵;

"garanzia collettiva", la prestazione mutualistica di garanzie da parte di una banca di garanzia collettiva dei fidi a favore dei propri soci, volta a favorirne il finanziamento da parte di banche e altri intermediari finanziari;

"fondi propri", l'aggregato definito dalla Parte Due del CRR;

"amministratore indipendente", l'amministratore, il consigliere di gestione o di sorveglianza che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso del requisito di indipendenza previsto dalla normativa di attuazione dell'art. 26 TUB⁶;

"operazione con soggetti collegati", la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;

"operazione di maggiore rilevanza", l'operazione con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto ai fondi propri è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto riportato nella Circolare 285/2013, Parte Terza, Capitolo 11

Sono altresì considerate operazioni di maggiore rilevanza tutte le operazioni di acquisizione o cessione, anche mediante sottoscrizione e conferimento, di quote di partecipazione e/o aziende e/o rami d'azienda.

"operazione di minore rilevanza", l'operazione con soggetti collegati diversa da quella di maggiore rilevanza.

⁵ Cfr. Parte Quattro CRR nonché Circolare 285/2013 Sezione II, paragrafo 2

⁶ Sino all'emanazione del decreto ministeriale di attuazione dell'art. 26 TUB si applica il requisito di indipendenza come definito dallo statuto della banca, cfr. Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV della circ. 285/2013.

“operazioni di importo esiguo” operazioni cui non applicare le disposizioni della Circolare 285/2013, Parte Terza, Sezione III, che la Banca ha identificato in quelle poste in essere con soggetti collegati di valore inferiore ad Euro 30.000⁷

“operazione ordinaria”, l’operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientrante nell’ordinaria operatività della banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. A tal fine rientrano le operazioni in utilizzo di linee di credito che comportino temporanei sconfinamenti o debordi entro i limiti fissati nel Regolamento “Deleghe in materia creditizia”.

“disposizioni sul governo societario”, le disposizioni di cui alla Circolare 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1.

3 PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE E CENSIMENTO DELLE PARTI CORRELATE E DEI RELATIVI SOGGETTI CONNESSI

Imprebanca è dotata di appositi processi organizzativi per identificare e censire le parti correlate e i relativi soggetti connessi (i.e. soggetti collegati).

Le modalità attraverso le quali la Banca identifica e censisce i soggetti collegati sono dettagliate all’interno della procedura organizzativa “Anagrafe generale”.

Si riportano di seguito le unità organizzative coinvolte in questa fase e le attività previste.

Segreteria Societaria:

- cura, con periodicità annuale, l’invio del questionario sui soggetti collegati agli esponenti aziendali e ai soci e, ricevuto compilato da questi, lo partecipa alla Segreteria Fidi per le successive verifiche e censimento

Area Crediti:

- in sede di istruttoria di una richiesta di affidamento, individua le relazioni intercorrenti tra il cliente e la parte correlata da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come soggetto collegato, ancorché la stessa non sia inclusa nel questionario “Parti Correlate” e ne dà informazione alla Segreteria Fidi;

Segreteria Fidi:

- cura il censimento dei soggetti collegati nella procedura informatica Daisy Soggetti rilevanti, aggiornando, sulla base delle informazioni di cui venga a conoscenza, tra l’altro, l’elenco dei soggetti collegati in relazione a:

⁷ La circolare 285/2013 (Parte Terza, Capitolo 11, Sezione III, ha identificato la soglia par. 3.7.1) indica la soglia massima in 250 mila euro (per banche con fondi propri inferiori a 500 milioni di euro)

- variazioni di Organi Sociali e/o modifica degli assetti proprietari/partecipativi;
- comunicazioni ricevute da parti correlate di variazioni ai dati in precedenza forniti;
- comunicazioni ricevute dalla Segreteria Societaria relativamente a clientela qualificata come soggetto collegato

I soggetti qualificati come parti correlate in questione sono tenuti a cooperare con le unità organizzative della Banca sopra richiamate al fine di consentire un corretto censimento dei soggetti collegati, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti connessi. E' dovere altresì delle parti correlate comunicare tempestivamente eventuali circostanze sopravvenute che possano comportare modifiche del perimetro dei soggetti collegati.

4 LIMITI PRUDENZIALI

4.1 Limiti consolidati

L'assunzione di attività di rischio (operazioni per cassa e operazioni fuori bilancio) nei confronti dei soggetti collegati deve essere contenuta entro i limiti di seguito indicati, riferiti ai fondi propri individuali⁸.

1) Verso una parte correlata non finanziaria e relativi soggetti connessi

- a. 5 per cento nel caso di una parte correlata che sia:
 - un esponente aziendale;
 - un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
- b. 7,5 per cento nel caso di una parte correlata che sia:
 - un partecipante diverso da quelli *sub a*;
 - un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
- c. 15 per cento negli altri casi.

2) Verso un'altra parte correlata e relativi soggetti connessi

- d. 5 per cento nel caso di una parte correlata che sia un esponente aziendale;
- e. 7,5 per cento nel caso di una parte correlata che sia un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
- f. 10 per cento nel caso di una parte correlata che sia:

⁸ Cfr. Circolare Banca d'Italia n.285/2013, (33° aggiornamento), Parte Terza, Capitolo 11, Allegato A.

- un partecipante diverso da quelli *sub e.*
- un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;

g. 20 per cento negli altri casi.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei limiti alla concentrazione dei rischi:

<i>Esponenti aziendali</i>	<i>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole</i>	<i>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti</i>	<i>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole</i>
5%	Parti correlate non finanziarie		
	5%	7,50%	15%
	Altre parti correlate		
	7,50%	10%	20%

Nel caso in cui tra la Banca e una parte correlata intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore. In via esemplificativa, se la Banca compie un'operazione con un proprio esponente che, al contempo, è anche partecipante al capitale della Banca, si applica il limite prudenziale del 5%.

4.2 Modalità di calcolo

Ai fini della presente disciplina, le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito.

Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulle grandi esposizioni⁹.

Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dai fondi propri. Non sono incluse nei limiti le esposizioni di cui all'articolo 390, par. 6, lett. a), b), c) e d) CRR¹⁰.

4.3 Casi di superamento

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati è assicurato in via continuativa dall'Area Crediti come segue:

- ✓ dall'Ufficio Concessioni, con le verifiche in fase di istruttoria;
- ✓ dal Risk Manager, attraverso la verifica trimestrale condotta alla luce degli aggiornamenti periodici dei fondi propri;

il tutto, come disciplinato nel processo del credito.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della banca (es. la parte correlata ha assunto tale qualifica successivamente all'apertura del rapporto) uno o più limiti siano superati, le attività di rischio sono ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile.

A tal fine, l'Area Crediti propone al CdA un piano di rientro; il CDA, sentito il Collegio Sindacale, approva il piano di rientro entro 45 giorni dal superamento del limite

Il piano di rientro è trasmesso dalla Segreteria Societaria alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella banca, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

⁹ Cfr. Parte Quattro CRR. Si rammenta che, in base alla disciplina sulle grandi esposizioni, le garanzie personali e reali finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Ovviamente, affinché il principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati, occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei soggetti collegati in questione.

¹⁰ In particolare: nel caso delle operazioni in valuta, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di due giorni lavorativi successivi all'effettuazione del pagamento; nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di titoli, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna di titoli, a seconda della data più prossima; nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente o di servizi di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari ai clienti, il ricevimento ritardato di fondi e altre esposizioni che derivano da tali servizi o attività, che non perdurano oltre il successivo giorno lavorativo; nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente, le esposizioni infragiornaliere nei confronti degli enti che prestano tali servizi..

La Banca applica i criteri definiti nel processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) per:

1. valutare i rischi di tipo legale, reputazionale, ecc. connessi con l'operatività verso soggetti collegati;
2. quantificare la rilevanza dei rischi sub 1) sull'operatività aziendale.

5 PROCEDURE DELIBERATIVE

5.1 Premessa e criteri generali

Il presente paragrafo disciplina le procedure dirette a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati.

5.2 Le procedure per il compimento di operazioni con *soggetti collegati*

5.2.1 Fase pre-deliberativa

Per assicurare agli amministratori indipendenti approfondita conoscenza delle operazioni, di concessione di nuovi finanziamenti con soggetti collegati, quest'ultime vengono sottoposte agli Amministratori Indipendenti, almeno quattro giorni prima della data della riunione del CdA, e sono accompagnate da completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti etc.). Gli Amministratori Indipendenti rilevano le eventuali lacune o le inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa e le rappresenta al Consiglio di Amministrazione. Nel caso di operazioni di maggior rilevanza gli amministratori indipendenti sono coinvolti anche nella fase di analisi dell'operazione; in tal senso ricevono a mezzo e-mail un flusso informativo tempestivo sulle sue caratteristiche ed hanno la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni al Direttore Commerciale incaricato della conduzione delle trattative e al Responsabile Area Crediti.

Nel fascicolo istruttorio della pratica è indicato il valore che assumerebbe l'incidenza degli accordati a Esponenti Aziendali e Soggetti Collegati sui Fondi Propri della banca (indicatore di RAF).

Gli amministratori indipendenti per lo svolgimento delle attività agli stessi demandate possono farsi assistere, a spese della Banca e nei limiti del *plafond* deliberato dal Consiglio di Amministrazione, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, informando tempestivamente di volta in volta la Direzione Generale circa gli eventuali incarichi affidati e i relativi costi.

5.2.2 Deliberazione

Tutte le operazioni con soggetti collegati, ad eccezione delle operazioni di **importo esiguo** come in precedenza definite e effettuate nell'ambito di **delibere-quadro** (cfr. par. 5.2.5), sono di competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione.

A seconda della competenza funzionale richiamata dalla tipologia di operazione da sottoporre a delibera del Consiglio d'Amministrazione, l'Area Crediti e/o la Direzione Finanza predispongono una relazione, da mettere a disposizione dei Consiglieri con congruo anticipo (almeno tre giorni prima della data del CdA), nella quale sono rappresentati i seguenti elementi: tipologia di operazione (assunzione di attività di rischio ovvero fornitura di prodotti e servizi); caratteristiche, termini e condizioni; finalità strategiche; coerenza con le strategie d'impresa; modalità esecutive, eventuali sviluppi e rischi connessi; eventuali condizionamenti ed implicazioni per l'attività della Banca.

Le delibere relative ad operazioni con parti correlate o soggetti ad esse connessi, sono assunte con l'astensione della parte correlata interessata.

Le operazioni con soggetti collegati sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e sono concluse a condizioni standard intendendosi per tali, le condizioni che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate. Per le operazioni rispetto alle quali non sia agevole il confronto con condizioni standardizzate, nell'effettuare tale verifica il Consiglio di Amministrazione può avvalersi di esperti indipendenti (i quali rilasciano, a seconda del caso, perizie di beni, fairness opinions o legal opinions). Nella scelta degli esperti la Banca ricorre a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza nelle materie di interesse, di cui valuta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse. Per la deliberazione dell'operazioni con soggetti collegati di competenza del Consiglio di Amministrazione:

- a) gli amministratori indipendenti esprimono un parere preventivo e motivato sull'interesse al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- b) in caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte degli amministratori indipendenti, la Banca, per il tramite della struttura proponente, richiede un parere preventivo anche al Collegio Sindacale a cui va resa congrua informativa - nei tempi e nei contenuti - sull'operazione;
- c) il Consiglio d'Amministrazione delibera la pratica fornendo adeguata motivazione in merito a:
 - l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
 - le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei

a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati dagli amministratori indipendenti e/o dal Collegio Sindacale, la delibera assunta fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui la stessa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli amministratori indipendenti e/o dal Collegio Sindacale.

Le **operazioni di importo esiguo**, tenuto conto del loro modesto importo (≤ 30.000 euro) sono trattate con le medesime modalità previste per le operazioni con la clientela ordinaria.

5.2.3 Delibere d'urgenza

Le procedure sopra indicate sono rispettate anche in caso di delibera d'urgenza.

In caso di operazioni di maggior rilievo gli Amministratori Indipendenti, informati a mezzo e-mail dall'Area Crediti sono coinvolti nella fase di analisi dell'operazione. Terminata l'istruttoria la stessa è partecipata agli Amministratori Indipendenti per un loro preventivo e motivato sull'interesse al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Ricevuti gli stessi pareri, questi saranno partecipati al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale insieme al fascicolo istruttorio per le loro determinazioni.

Nella prima riunione consiliare successiva alla delibera d'urgenza, l'Area Crediti ne riepiloga i termini.

5.2.4 Operazioni ex Art. 136

Per le operazioni che ricadono nell'ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 del TUB, vengono applicate tutte le regole previste per le operazioni con soggetti collegati, sopra riportate.

5.2.5 Delibere-quadro

Su proposta dell'Area Crediti, il Consiglio d'Amministrazione approva delibere quadro per operazioni omogenee e sufficientemente determinate, nel far ciò la banca tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate. Le singole operazioni compiute a valere su tali delibere-quadro non sono assoggettate alle regole previste nei paragrafi precedenti.

Le delibere quadro non possono coprire un periodo di tempo superiore ad 1 anno e riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni a cui fanno riferimento.

Il Consiglio di Amministrazione è aggiornato con cadenza almeno trimestrale dell'attuazione delle delibere quadro.

6. Delibere comportanti perdite, passaggi a sofferenza o accordi transattivi

La proposta di delibera di perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali su operazioni in essere nei confronti di soggetti collegati (al momento dell'evento) dovrà essere sottoposta a delibera del Consiglio d'Amministrazione con le medesime modalità richiamate nel presente Regolamento previste per le operazioni con soggetti collegati.

7. PROCEDURE DI CONTROLLO

Imprebanca assicura che i principi definiti nel presente regolamento trovino corretta applicazione nelle procedure "Anagrafe Generale", "Credito", "ICAAP", "Acquisti".

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Funzione di Risk Management, determina livelli di propensione al rischio verso soggetti collegati ritenuti coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche della banca.

È posto in essere un controllo di 2° livello volto a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso i soggetti collegati con periodicità mensile.

8. INFORMATIVA PERIODICA

Il Consiglio d'Amministrazione, con riferimento alle deliberazioni di propria competenza, sulle quali gli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale hanno reso pareri negativi o formulato rilievi, ne dà almeno annualmente informativa all'Assemblea dei Soci.